



Newsletter #02 2025

Novità del mondo fiscale
e servizi fiduciari



LA FISCALITA' DELLE CRYPTOVALUTE – I TOKEN DI PAGAMENTO

Si tratta di valori digitali utilizzati come mezzi di pagamento (payment token) in funzione della loro diffusione e infrastruttura. Non comportano obblighi da parte dell'emittente e funzionano esclusivamente come valuta digitale.

La categoria «token di pagamento» comprende token che sono accettati come mezzi di pagamento per l'acquisto di beni o servizi oppure finalizzati al trasferimento di denaro e valori.

Ai fini dell'**imposta sulla sostanza** i token di pagamento sono considerati come valori patrimoniali valutabili, mobili e immateriali, che ai fini del diritto fiscale sono considerati come sostanza mobiliare e sono quindi assoggettati all'imposta cantonale sulla sostanza. La sostanza deve essere dichiarata al valore venale alla fine del periodo fiscale. In assenza di un corso di valutazione attuale, il token di pagamento deve essere dichiarato al prezzo di acquisto iniziale, convertito in franchi svizzeri.

Ai fini dell'**imposta sul reddito** di norma, la mera detenzione di payment token non genera redditi, o rendimenti assoggettati all'imposta sul reddito. Sul piano fiscale la compravendita di token di pagamento è assimilata alle transazioni con mezzi di pagamento tradizionali (valute). Nel quadro della sostanza privata delle persone fisiche, gli utili e le perdite derivanti da tali transazioni rappresentano utili in capitali esenti da imposta o perdite in capitale non deducibile. Nell'eventualità in cui la tipologia, l'entità, e il finanziamento delle transazioni determinano la sussistenza di un'attività lucrativa indipendente, piuttosto che una gestione della sostanza privata, gli utili in capitale da alienazione di payment token risulterebbero di natura professionale e sono assoggettati ad imposta sul reddito, così come le perdite sono fiscalmente deducibili se contabilizzate. Ai fini dell'**imposta preventiva**, i token di pagamento non sono assoggettati all'imposta. Allo stesso tempo sono anche esentati dall'imposta di bollo federale.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti

Matteo Piccinini – matteo.piccinini@pmconsulenze.ch



DECISIONE DI RICHIESTA DI GARANZIE E IL SEQUESTRO FISCALE NEL DIRITTO TRIBUTARIO SVIZZERO.

Decisione di richiesta di garanzie e il sequestro fiscale nel diritto tributario svizzero.

L'autorità fiscale può esigere garanzie per il pagamento delle imposte se il debitore non ha domicilio in Svizzera o se la riscossione appare compromessa. Questa richiesta è

immediatamente esecutiva e parificata a una sentenza esecutiva. Le garanzie possono essere in denaro, titoli negoziabili o fidejussioni bancarie.

I motivi principali della richiesta includono:

Assenza di domicilio in Svizzera, sufficiente per richiedere garanzie.

Compromissione del pagamento dell'imposta, dimostrata con indizi quali occultamento patrimoniale, trasferimenti sospetti, vendita di beni sottocosto o riduzione drastica del patrimonio.

La decisione è impugnabile alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni, ma il ricorso non ha effetto sospensivo.

La richiesta di garanzia equivale a un decreto di sequestro fiscale. Il sequestro è eseguito rapidamente senza notifica preventiva al contribuente. Possono essere sequestrati conti bancari, immobili e altri beni pignorabili. L'opposizione non è ammessa, ma è possibile ricorso all'autorità di vigilanza entro 10 giorni.

Il sistema svizzero utilizza questi strumenti per prevenire l'evasione fiscale e garantire la riscossione delle imposte.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

Fiduciaria Fontana – info@fiduciariafontana.ch



LA NUOVA LEGGE FEDERALE CONTRO GLI ABUSI SUL FALLIMENTO

Questo documento analizza le novità legislative introdotte dalla Legge Federale contro gli abusi nei fallimenti, entrata in vigore il 1° gennaio 2025. L'obiettivo principale della riforma è impedire che i debitori eludano i loro obblighi finanziari, contrastare la concorrenza sleale e prevenire fallimenti strategici o tardivi.

Tra le misure principali, si rafforza il divieto penale di esercitare un'attività per chi è stato condannato per reati fallimentari. Inoltre, gli ufficiali fallimentari sono ora obbligati a segnalare casi sospetti alle autorità penali.

Il Registro di commercio facilita la ricerca di soggetti coinvolti in fallimenti fraudolenti e rende pubbliche le informazioni sulle loro attività.

Viene sancita la nullità del trasferimento di mantelli giuridici per evitare l'uso di società fittizie, e abolita la possibilità di opting-out retroattivo della revisione contabile. Un'altra innovazione importante riguarda l'accesso degli uffici fallimentari agli invii postali del debitore, anche se resta incerta l'applicazione alla posta elettronica.

Il termine per richiedere la continuazione del fallimento dopo la sospensione per mancanza di attivi è stato esteso a 20 giorni. Inoltre, le autorità fiscali sono obbligate a segnalare al Registro di commercio le società che non presentano i conti annuali.

Infine, viene introdotto l'obbligo per i creditori pubblici di avviare la procedura fallimentare nei confronti dei debitori, con l'obiettivo di dissuadere il mancato pagamento delle imposte e degli oneri sociali.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

Fiduciaria Fontana – info@fiduciariafontana.ch



PM
GROUP

PM
GROUP

PM CONSULENZE



PMREVISIONI

PM Consulenze SA

Viale S.Francini 16, Lugano
Switzerland



 [SHARE TO FACEBOOK](#)

 [SHARE TO TWITTER](#)

 [FORWARD EMAIL](#)